



VADEMECUM PER L'ASTENSIONE DALLE UDIENZE

PREMESSA

Con delibera del 4 marzo 2020 l'Ufficio di coordinamento dell'Organismo Congressuale Forense ha indetto l'astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione, per il periodo di quindici giorni con decorrenza dal 06.03.2020 e fino al 20.03.2020, in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione, con esclusione espressa delle udienze e delle attività giudiziarie relativi alle attività indispensabili come previste e disciplinate dagli artt. 4, 5 e 6 del "Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati".

Tale deliberazione risponde all'esigenza di assunzione di misure adeguate a garantire la salute e l'incolumità degli Avvocati Italiani e si rende indifferibile in via di prioritaria urgenza alla luce della situazione venutasi a determinare presso gli Uffici Giudiziari e rientra nella ipotesi dei "gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

L'art. 6, 2° co., lett. c) dello Statuto del Congresso Nazionale Forense dispone che l'Organismo Congressuale Forense (quale organo di rappresentanza del Congresso istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, 3° comma, legge 31.12.2012 n. 247) ha la funzione e il potere di proclamare l'astensione dalle udienze nel rispetto delle disposizioni del codice di autoregolamentazione. Peraltro, nella ipotesi di particolare ed eccezionale gravità l'astensione può essere proclamata in difetto della

previa proclamazione dello stato di agitazione ed in deroga al termine ordinario di preavviso.

Si ritiene indispensabile chiarire che l'invito diramato dall'Autorità Garante ad astenersi affinché non vengano effettuate astensioni collettive nel periodo dal 25.02.2020 al 31.03.2020 non riguarda l'astensione proclamata dall'Organismo Congressuale Forense ma esclusivamente le "Istituzioni coinvolte nell'attività di prevenzione e contenimento della diffusione del virus" COVID – 19.

TANTO PREMESSO

al fine di rendere efficace la misura dell'astensione adottata dall'OCF e garantire un'attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale,

SI RENDONO NECESSARIE

le seguenti brevi indicazioni.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 del codice di autoregolamentazione delle astensioni alle udienze degli avvocati, sono escluse espressamente le seguenti udienze e attività giudiziarie:

a. Prestazioni indispensabili in materia penale

L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento: a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni; b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si

trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.

b. Prestazioni indispensabili in materia civile

L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi: a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell'art. 19 decreto legislativo n. 5/2003, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all'affidamento o mantenimento di minori; b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001; c) a controversie per le quali è stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni; d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti; e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziari; f) alla materia elettorale.

c. Prestazioni indispensabili nelle altre materie.

L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria: a) nei procedimenti cautelari e urgenti; b) nei procedimenti relativi alla materia elettorale.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 La adesione all'astensione potrà essere comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del Giudice o nella segreteria del pubblico ministero oltreché agli altri avvocati costituiti, con espressa deroga al termine di due giorni, in considerazione delle ragioni di pericolo sanitario sottese all'astensione.

Le ragioni per cui è stata indetta l'astensione, come meglio specificate in premessa, inducono a preferire le modalità di comunicazione dell'adesione che consentono di non partecipare alle udienze:

con deposito di istanza / memoria generica (contenente la dichiarazione di adesione come da modulo allegato alla presente) avendo cura di specificare nel campo " note per il cancelliere" la dicitura "ADESIONE ALL'ASTENSIONE" nel fascicolo telematico del processo, avendo cura di provvedere in tal senso per ogni singola causa e inviandola a mezzo pec agli altri difensori costituiti;

in alternativa, potrà essere inviata la predetta dichiarazione di adesione a mezzo fax alla cancelleria del Giudice della causa sempre inviandola a mezzo pec ai difensori costituiti.

Il Giudice dovrà disporre il rinvio anche in caso di adesione all'astensione da parte di un solo difensore e nonostante la mancata adesione da parte degli altri difensori costituiti.

Allegati in calce:

- 1) modulo di adesione all'astensione per udienze degli altri Uffici Giudiziari;
- 2) modulo di adesione all'astensione per udienze penali.

All. 1)

Ud. _____

N. _____

_____ (indicare l'Ufficio Giudiziario e il Giudice della causa) _____

Dichiarazione di astensione

Il sottoscritto Avv. _____, del foro di _____, difensore di

nel procedimento R.G. n. _____

fissato per l'udienza del _____, Dott. _____ dichiara di

aderire alla astensione dalle udienze proclamata dalla Organismo Congressuale Forense con delibera del 04.03.2020

Con osservanza.

_____, _____

Avv. _____

All. 2)

Ud. _____

N. _____

Dichiarazione di astensione

Il sottoscritto Avv. _____, del foro di _____, difensore di

nel procedimento penale n. _____ RG. NR., n. _____ RG. DIB. ,

fissato per l'udienza del _____, Dott. _____ dichiara di

aderire alla astensione dalle udienze proclamata dalla Organismo Congressuale Forense con con delibera del 04.03.2020

Con osservanza.

_____, _____

Avv. _____



Organismo Congressuale Forense

PROT. 28/2020

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

BREVI NOTE ESPLICATIVE DELL'ASTENSIONE DALLE UDIENZE PROCLAMATA DALL'OCF IL 5.03.2020 (comunicazione del 5.05.2020)

L'Organismo Congressuale Forense, quale organo di rappresentanza del Congresso Nazionale Forense istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, 3° comma, legge 31.12.2012 n. 247 e nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'art. 6, 2° co., lett. c) dello Statuto del Congresso Nazionale Forense, con delibera dell'Ufficio di Coordinamento in data di ieri ha proclamato l'astensione dalle udienze, in conformità al "*Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati*" dal 6 ad il 20 marzo 2020 (compreso).

Le ragioni della scelta sono sommariamente indicate nel corpo della deliberazione, immediatamente trasmessa nella serata di ieri alla Commissione.

Nell'assumere tale decisione L'Ufficio di Coordinamento, pur condividendo le ragioni dell'invito già formulato dal Garante a sospendere le astensioni collettive dal 25 febbraio al 31 marzo "*al fine di evitare ulteriore aggravio alle Istituzioni coinvolte nell'attività di prevenzione e contenimento della diffusione del virus*", ha ritenuto di procedere comunque all'indizione per senso di responsabilità, a salvaguardia della salute collettiva e per la tutela dei diritti dei Cittadini, per le medesime ragioni di prevenzione e contenimento della diffusione del virus.

Sembra comunque opportuno dare contezza dell'evolversi della situazione che ha determinato la scelta dell'OCF.

- 1) Come noto, sul finire dello scorso mese di febbraio il Governo e le autorità sanitarie, nel chiaro prospettare del rischio di una grave epidemia del virus "Covid 19",

Organismo Congressuale Forense

hanno fortemente intensificato le azioni di profilassi e prevenzione in vari settori della vita pubblica.

- 2) L'organismo Congressuale Forense, avendo ritenuto che con il D.L. n. 9 del 23.02.2020 non fossero state assunte misure pertinenti alla specificità delle attività giudiziarie, con nota del 24.02.2020 (che si allega) ha immediatamente illustrato al Ministro della Giustizia la situazione chiedendogli di uniformare le misure precauzionali.

In tale nota è stato evidenziato che i provvedimenti assunti dai capi degli uffici giudiziari stavano rispondendo in modo disomogeneo e inadeguato all'emergenza, tenuto conto che gli uffici giudiziari sono luogo di confluenza di un gran numero di persone non controllate (oltre ai magistrati, al personale degli uffici giudiziari e agli avvocati: le parti, i testimoni, i consulenti, gli ausiliari di giustizia e, in genere, tutti i soggetti pubblici e privati che concorrono all'esercizio della Giurisdizione).

- 3) Allo stesso Ministro, nel corso di un incontro informale del 26.02.2020, sono stati nuovamente richiesti interventi omogenei volti anche alla sospensione delle udienze e, nel contempo, è stato rappresentato che in moltissimi uffici giudiziari le misure di limitazione all'accesso nelle aule di udienze e nelle cancellerie stavano producendo la concentrazione in gran numero di avvocati, parti e testimoni in locali angusti, con il rischio che tali misure si traducevano in un veicolo di diffusione incontrollata del contagio piuttosto che in uno strumento di contenimento.

- 4) Nel progredire dell'epidemia, sono apparse immediatamente poco efficaci, rispetto alla specificità degli uffici e delle attività giudiziarie, le misure assunte dal Governo e dal Ministro con le Linee Guida Ministero/CNF del 28.02.2020, il DPCM dell'1.03.2020, l'art. 10 del D.L. 2.03.2020 n. 9 e il D.P.C.M. del 4.03.2020, con le quali le misure di sospensione delle udienze sono state limitate ai soli uffici nei cui ambiti di competenza rientrano le cd. "zone rosse" (allegati 1-, 2- e 3- al D.P.C.M. dell'1.03.2020) e, al di fuori di questi, alle sole cause le cui parti o i cui difensori costituiti avessero residenza o sede nelle "zone rosse", mentre la specificità delle attività giudiziarie comporta: **a-** che negli uffici giudiziari convergono quotidianamente un gran numero di persone diverse; **b-** le condizioni degli edifici giudiziari ed il loro dislocamento sul territorio non consentono azioni efficaci di controllo, profilassi e sterilizzazione; **c-** gli Avvocati non agiscono in ambiti territoriali predeterminati e limitati ma svolgono la propria attività sull'intero territorio nazionale il che, oltre a renderli potenziale strumento di contagio sull'intero territorio nazionale, gli imporrebbe l'inaccettabile alternativa tra la

Organismo Congressuale Forense

necessità di tutelare alternativamente i diritti dei propri assistiti o la loro salute; **d-** il contenimento non era esteso agli altri soggetti che concorrono alla giurisdizione (testimoni, ausiliari, etc.).

- 5) A conferma dei timori che erano stati espressi al Ministro della Giustizia, si sono moltiplicati i casi di contagio che hanno interessato avvocati, magistrati, personale di cancelleria e ausiliari al di fuori delle aree qualificate come “zone rosse”, e numerosi Consigli degli Ordini hanno preso posizione, taluni richiedendo formalmente la sospensione delle udienze sul territorio nazionale, altri proclamando direttamente l’astensione immediata (vedi allegati).
- 6) In tale rapidissimo evolversi della situazione, l’Organismo, con nota del 3.03.2020 inviata nella primissima mattina del 4.3.2020 (che allego), ha illustrato al Ministro la gravità della situazione, richiedendogli di intervenire con un provvedimento adottato in via di immediata urgenza e omogeneamente e con il quale, in aggiunta a quanto già disposto, si disponesse la sospensione dei termini sostanziali e processuali e il differimento delle udienze e delle altre attività giudiziarie su tutto il territorio nazionale per la durata di due settimane, al fine di contenere gli effetti pericolosi che le attività giudiziaria comportano in merito alla diffusione del virus. Con la stessa nota l’OCF ha offerto la disponibilità a collaborare sia in sede consultiva, al fine di individuare nel modo più consapevole le migliori soluzioni alle problematiche specifiche sia in sede di divulgazione e promozione di tali misure. In conclusione, nella nota si dava informazione al Ministro che, in assenza di immediate misure, data l’urgenza, l’OCF avrebbe assunto iniziative atte a garantire in modo più adeguato di quanto oggi non avvenga la salute degli Avvocati Italiani e le esigenze di tutela dei diritti dei Cittadini.
- 7) All’invio della nota hanno fatto inoltre seguito contatti informali, nel corso dei quali è stato rappresentato al Ministro che, in caso mancata assunzione entro la giornata dei provvedimenti promessi per fronteggiare l’emergenza, l’OCF avrebbe dovuto fare necessariamente seguito con la proclamazione dell’astensione per evidenti motivi di tutela della salute degli Avvocati.

* * * * *

Sulla scorta di tali premesse, rappresento che l’indizione dell’astensione da parte dell’OCF non è rivolta ad alcuna rivendicazione di categoria, essendo finalizzata a conseguire la

Organismo Congressuale Forense

immediata assunzione di provvedimenti atti a fronteggiare l'emergenza che, con assoluta specificità, sta travolgendo gli ambienti giudiziari.

Inoltre si specifica che l'astensione è stata proclamata dall'OCF con attenzione alle sue implicazioni e con senso di responsabilità, in quanto non determina alcun "*aggravio alle Istituzioni coinvolte nell'attività di prevenzione e contenimento della diffusione del virus*" ed anzi è volta ad evitare che la situazione rappresentata, che non interessa solo gli addetti alla Giurisdizione, aumenti in modo molto grave i rischi che il contagio si propaghi in modo incontrollato verso la generalità delle persone.

È per tali ragioni che confido nella positiva valutazione dell'astensione proclamata da parte di Codesta Ecc.ma Commissione.

Roma, 5 marzo 2020

Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico

